

MACK & SCHÜHLE

ITALIA

R. O del 31 ottobre 2024

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Mack & Schuhle Italia S.p.A. (di seguito anche semplicemente la “Società”) impronta la propria attività sociale, in tutti i settori, alla correttezza, alla lealtà, al rispetto della legislazione vigente, alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e, più in generale, alla tutela dell’ambiente e del territorio in cui operiamo.

Fondamentale per il nostro successo è ciascun singolo rapporto con i fornitori, incentrati su trasparenza, fiducia reciproca, leale collaborazione e condivisione degli stessi valori.

È per noi fondamentale, infatti, che l’integrità del business, il rispetto dei diritti umani e la salvaguardia ambientale siano elementi prioritari nella definizione degli obiettivi lungo tutta la catena di fornitura.

A tal fine, la Società si impegna a selezionare i fornitori ed a gestire i rapporti con gli stessi secondo criteri di trasparenza, correttezza e imparzialità, evitando situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, nel pieno rispetto delle procedure organizzative aziendali di riferimento elaborate a tale scopo.

In tale ottica, Mack & Schuhle Italia S.p.A. ha stilato il presente Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito semplicemente “Codice”, la cui accettazione è obbligatoria per gli stessi al fine di poter intrattenere rapporti commerciali con la stessa e trova quindi applicazione a qualsiasi organizzazione, di diritto pubblico o privato, che stipuli un contratto per la fornitura di beni o servizi alla Società medesima o ai suoi clienti finali ovvero abbia intrapreso una relazione commerciale con la Società per stabilire una posizione di eminenza sul mercato (“Fornitore”).

1. SOGGETTI DESTINATARI

Ogni Fornitore che entra in relazione con Mack & Schuhle Italia S.p.A. è pertanto tenuto a rispettare gli standard identificati dal Codice in relazione alle operazioni relative alla propria area di business, impegnandosi ad adottare politiche aziendali conformi alle aspettative descritte nel presente Codice.

I Fornitori sono inoltre tenuti ad applicare i medesimi standard comportamentali anche nell’ambito dei propri rapporti di fornitura. Inoltre gli stessi fornitori sono tenuti al rispetto delle leggi locali e nazionali e sono incoraggiati nel rispetto delle norme internazionali.

Inoltre, ogni Fornitore è responsabile di assicurare che i propri dipendenti e qualsiasi parte subfornitrice siano informati riguardo i principi riportati nel Codice e che questi ne rispettino l’applicazione.

Le violazioni del Codice dei Fornitori sono seriamente prese in considerazione e devono essere segnalate dal Fornitore, al momento della loro scoperta, secondo quanto previsto nel paragrafo “Segnalazione di violazioni”.

Un’eventuale violazione del presente Codice dei Fornitori può comportare una delle seguenti azioni o altre azioni simili: chiedere al Fornitore di verificare la propria organizzazione o il processo di fornitura e riferire sui risultati raccolti; raccomandare o adottare azioni correttive; valutare il Fornitore come un Fornitore “non affidabile”.

In alcuni casi, il contratto con il Fornitore può essere risolto.

Ad ogni modo, le disposizioni contenute nel presente Codice non annullano o sostituiscono eventuali più stringenti disposizioni previste all’interno di uno specifico contratto stipulato tra la Società ed il singolo Fornitore.

2. PRINCIPI ETICI GENERALI

2.1 Legalità, lealtà e correttezza.

La Società promuove e rispetta i principi di legalità, lealtà e correttezza.

I destinatari sono tenuti a rispettare i ridetti principi e a operare con massima trasparenza nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili nel contesto in cui operano, nonché degli impegni assunti con Mack & Schuhle Italia S.p.A..

Nel caso in cui le disposizioni del Codice divergessero da quelle di altre leggi, regolamenti applicabili e impegni negoziali assunti con la Società, i destinatari sono tenuti a garantire la propria conformità agli standard più stringenti nel rispetto della legislazione vigente e segnalare a Mack & Schuhle Italia tale evenienza utilizzando i contatti di riferimento indicati nella sezione sette (7) del presente documento.

Mack & Schuhle Italia S.p.A. incoraggia i destinatari ad adottare politiche e implementare procedure volte a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili al fine di tutelare l’integrità dell’organizzazione e dell’operato aziendale.

2.2 Tutela dell’Ambiente.

Il Fornitore deve cercare di migliorare l’efficienza delle risorse utilizzate e ridurre il loro consumo, comprese le materie prime, l’energia, l’acqua e il carburante.

Il Fornitore è tenuto a fare sforzi ragionevoli per eliminare o ridurre il livello dei rifiuti (sia solidi che di acque reflue) generati e per migliorare lo smaltimento nelle discariche nonché il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti stessi. Il

MACK & SCHÜHLE

ITALIA

Fornitore è incoraggiato a sviluppare e utilizzare pratiche innovative e rispettose dell'ambiente che riducano gli impatti ambientali negativi.

Il Fornitore deve adottare misure ragionevoli per ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti tossici e pericolosi.

Il Fornitore è incoraggiato a tenere traccia delle emissioni di gas a effetto serra e impostare su base scientifica (in linea con l'Accordo di Parigi) gli obiettivi di riduzione delle stesse.

Il Fornitore, infine, è tenuto ad un comportamento responsabile ed al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti relativi alle seguenti tematiche:

- Deforestazione e biodiversità;
- Conservazione e gestione delle risorse idriche;
- Gestione dei prodotti chimici;
- Efficienza energetica e riduzioni emissioni gas effetto serra.

2.3 Anticorruzione.

La Società è impegnata nella lotta alla corruzione attiva e passiva, sia in ambito pubblico che privato. I destinatari sono tenuti ad astenersi da ogni atto diretto o indiretto di offerta o promessa in denaro, o altra utilità, incluse regalie o benefici che eccedano le normali pratiche di cortesia e che possano essere interpretate come finalizzate ad esercitare indebita influenza o ottenere trattamenti di favore o vantaggi impropri. Mack & Schuhle Italia incoraggia i destinatari a implementare iniziative volte a regolare lo scambio di regali, omaggi e intrattenimenti così come a implementare modelli e procedure adeguate a mitigare i rischi di corruzione all'interno della propria organizzazione.

2.4 Riservatezza / Privacy

Il Fornitore deve rispettare gli obblighi relativi alla protezione, alla raccolta e alla corretta gestione delle informazioni riservate e personali.

In particolare, i destinatari delle disposizioni del presente Codice sono tenuti a richiedere l'autorizzazione della Società prima di condividere con terzi qualsiasi informazione confidenziale relativa a quest'ultimo

2.5 Conflitto d'interesse.

Il Fornitore non deve tollerare pregiudizi, conflitti di interesse, influenze o prevaricazioni inappropriate in relazione ai propri giudizi ed alle proprie responsabilità professionali. Il Fornitore deve riportare spontaneamente tali conflitti, ove coinvolgano personale di Mack & Schuhle Italia S.p.A..

2.6 Proprietà industriale e intellettuale, tutela della concorrenza.

Mack & Schuhle Italia S.p.A. promuove la tutela della proprietà industriale e intellettuale a tutti i livelli della catena del valore.

I destinatari sono tenuti ad agire nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale della Società, nonché in conformità alle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e convenzioni poste a tutela di tali diritti.

Le informazioni, le specificazioni tecniche, i disegni, i progetti e gli schizzi che saranno impiegati nella fabbricazione dei prodotti costituiscono know-how e segreti industriali di proprietà esclusiva della Società e, per tale ragione, i destinatari sono chiamati a:

- usarli esclusivamente per la fabbricazione dei prodotti;
- non divulgarli a terzi estranei alla lavorazione dei prodotti;
- adottare tutte le misure necessarie per mantenerli segreti ed evitare che i propri dipendenti o collaboratori divulgino i medesimi in qualsiasi modo, assumendosi ogni responsabilità al riguardo;
- cessarne immediatamente l'utilizzazione alla scadenza dell'incarico o nel momento in cui esso, per qualsiasi motivo, venisse risolto.

I destinatari delle presenti disposizioni sono altresì tenuti ad astenersi dal compiere pratiche commerciali scorrette in violazione delle leggi applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust.

3 LAVORO E DIRITTI UMANI.

3.1 Diritti Umani

Tra i principi fondamentali della Società vi è il rispetto dei diritti umani.

I destinatari delle presenti disposizioni sono tenuti a rispettare i diritti umani, a inclusione dei diritti dei lavoratori, nell'ambito delle proprie attività e operazioni, riconoscendo senza alcuna distinzione la libertà e l'eguaglianza in dignità e diritti degli esseri umani.

Mack & Schuhle Italia incoraggia i destinatari ad adottare e promuovere meccanismi e strumenti interni che garantiscano ai loro dipendenti la possibilità di riportare violazioni reali o sospette dei diritti umani.

3.2 Lavoro minorile.

MACK & SCHÜHLE

ITALIA

Mack & Schuhle Italia promuove il rispetto dei diritti dei minori e il loro corretto e armonioso sviluppo fisico, mentale ed emozionale.

I destinatari sono tenuti a condannare e astenersi da qualsiasi forma di lavoro minorile, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.

In particolare, nessun minore potrà lavorare per nome e/o per conto dei fornitori se non avrà concluso il periodo di istruzione obbligatoria e non avrà compiuto i 16 anni di età, fatte salve le relative eccezioni previste ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti.

I minori di 18 anni di età non dovranno lavorare in orario notturno ed essere esposti ad attività pericolose e dovrà essere assicurato il rispetto del loro sviluppo fisico, mentale ed emozionale.

Il fornitore si impegna inoltre a rispettare tutto quanto riportato nelle Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, Convenzioni ILO 79, 138 e 182 ed ogni altra convenzione o normativa in materia.

3.3 Lavoro Forzato Obbligatorio.

Mack & Schuhle Italia promuove il principio per cui il lavoro deve essere scelto in modo libero.

I destinatari delle presenti disposizioni sono tenuti a condannare e astenersi da ogni forma e tipo di lavoro forzato e obbligatorio e di sfruttamento, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle convenzioni in materia.

In particolare, i fornitori sono tenuti ad astenersi da ogni forma di schiavitù moderna come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrere a lavoro effettuato in modo non volontario, trattenere copia originale dei documenti dei lavoratori, richiedere un pagamento a titolo di deposito come condizione dell'impiego ovvero operare restrizioni della libertà di movimento dei dipendenti.

Mack & Schuhle Italia si avvale di lavoratori in regola con la normativa in materia di permessi di soggiorno.

I lavoratori devono essere liberi di recedere dal contratto di assunzione, in linea con la legislazione nazionale, senza timore di ritorsioni o punizioni.

Il fornitore si impegna inoltre a rispettare tutto quanto riportato nelle Convenzioni ILO 29 e 105 ed ogni altra convenzione o normativa in materia.

Lavoro illegale clandestino e sommerso.

I destinatari delle presenti disposizioni sono tenuti a conformarsi alla normativa applicabile per punire il lavoro illegale, clandestino e sommerso.

3.4 Non discriminazione.

Mack & Schuhle Italia riconosce i principi di dignità, uguaglianza, pari opportunità, diversità ed inclusione, condannando ogni forma di discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche e sindacali, le credenze religiose, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le invalidità fisiche e psichiche e qualsiasi altra caratteristica personale non attinente alla sfera lavorativa.

I fornitori sono tenuti ad astenersi da qualsiasi forma di discriminazione verso i propri dipendenti e collaboratori, ispirandosi ai principi di dignità e uguaglianza.

Il fornitore si impegna inoltre a rispettare tutto quanto riportato nelle Convenzioni ILO 100, 111, 143, 169, 183; Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne ed ogni altra convenzione o normativa in materia.

3.5 Libertà di associazione e di contrattazione collettiva.

Mack & Schuhle Italia promuove la libertà di associazione e contrattazione collettiva, garantendo il diritto dei lavoratori di associarsi in sindacati e di contrattare collettivamente.

Il fornitore si impegna inoltre a rispettare tutto quanto riportato nelle Convenzioni ILO 87, 98, 135, 154 ed ogni altra convenzione o normativa in materia.

3.6 Salute e sicurezza dei lavoratori.

Mack & Schuhle Italia annovera tra i suoi valori primari il principio della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. I fornitori sono tenuti a rispettare la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza garantendo ai propri dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro sicuro, igienico e salutare, in considerazione del settore in cui operano e dei rischi connessi alle attività e operazioni effettuate.

Il fornitore si impegna inoltre a rispettare tutto quanto riportato nelle Convenzioni ILO 155 e 184 e nella Raccomandazione ILO 164 ed ogni altra convenzione o normativa in materia.

3.7 Orario di lavoro e retribuzione.

I destinatari sono tenuti a garantire il pieno rispetto della normativa e dei contratti collettivi di lavoro in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario, a inclusione di pause, giorni di riposo, ferie e congedi di vario titolo. In particolare, i destinatari sono tenuti a garantire ai propri dipendenti un orario di lavoro e di lavoro straordinario.

MACK & SCHÜHLE

ITALIA

I fornitori sono altresì tenuti a retribuire i propri dipendenti e collaboratori in conformità alle disposizioni di legge e normative applicabili, nonché ai contratti collettivi adottati. Il fornitore si impegna inoltre a rispettare tutto quanto riportato nelle Convenzioni ILO 1 e 14, Raccomandazione ILO 116 ed ogni altra convenzione o normativa in materia.

3.8 Trattamento economico.

Il Fornitore deve rispettare le norme vigenti e i contratti collettivi di lavoro concernenti il trattamento economico dei lavoratori.

Pertanto, i lavoratori, in aggiunta al loro normale salario, dovranno essere retribuiti per le ore di lavoro straordinario, festivo e notturno secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro.

Il fornitore si impegna inoltre a rispettare tutto quanto riportato nelle Convenzioni ILO 26, 95, 131 ed ogni altra convenzione o normativa in materia.

3.9 Condizioni di lavoro.

I fornitori sono tenuti a fornire ai propri dipendenti e collaboratori un contratto di lavoro in forma scritta, chiaramente comprensibile e legalmente vincolante. È richiesto ai destinatari di registrare e proteggere le informazioni relative ai contratti stipulati con i propri dipendenti, ad inclusione della tipologia contrattuale, orario di lavoro e remunerazione e di garantire l'accesso dei dipendenti alle informazioni registrate sul proprio conto. I destinatari sono inoltre tenuti a rispettare le forme di assunzione disciplinate dalla normativa applicabile, evitando il ricorso a ogni modalità irregolare, incluso l'impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno e di assicurare ai propri dipendenti e collaboratori un trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo, in conformità alle disposizioni di legge e normative applicabili, nonché ai contratti collettivi adottati

4. RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO E RIFIUTI.

4.1 Sviluppo sostenibile dei prodotti.

Mack & Schuhle Italia promuove lo sviluppo responsabile dei suoi prodotti, prestando massima attenzione alla sicurezza ed alla tracciabilità dei materiali, componenti e prodotti utilizzati lungo l'intera catena del valore. I destinatari delle disposizioni del presente Codice sono tenuti a rispettare le normative applicabili relative ai processi di approvvigionamento delle materie prime, produzione, lavorazione, commercializzazione e distribuzione, considerandone gli impatti ambientali e sociali.

4.2 Gestione dei rifiuti.

Nel rispetto dei più alti standard di qualità, Mack & Schuhle Italia incoraggia i fornitori a utilizzare materiali riciclabili, rinnovabili e riutilizzabili, nonché l'adozione di misure volte a incentivare la differenziazione, il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

I Fornitori sono tenuti a rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, assicurandosi del loro corretto trattamento, conservazione, trasporto e smaltimento.

In particolare, i fornitori sono tenuti a richiedere ed essere in possesso delle informazioni relative al trattamento, trasporto e destinazione dei rifiuti generati in tutte le fasi del processo produttivo.

4.3 Tracciabilità dei materiali e dei prodotti.

I fornitori sono tenuti a garantire la tracciabilità del prodotto e a comunicare, ove richiesto, le informazioni relative ai luoghi di produzione e di lavorazione dei materiali, componenti e prodotti utilizzati, al fine di facilitare la valutazione della Società in relazione ai possibili rischi ambientali e sociali connessi.

5. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

5.1 Al fine di garantire la conformità con le disposizioni contenute nel Codice, Mack & Schuhle Italia S.p.A. si riserva il diritto di svolgere direttamente, o attraverso terzi, le seguenti attività di monitoraggio nei confronti dei destinatari:

- richiedere la documentazione ritenuta necessaria;
- condurre audit presso i siti produttivi ed uffici, realizzando visite.

5.2 Inoltre, al fine di assicurare la piena applicazione del Codice potrà essere necessario condurre attività di monitoraggio, direttamente o attraverso terzi, nei confronti di tutti i fornitori, collaboratori esterni e ulteriori soggetti, facenti parte della catena di fornitura per la Società. Le casistiche di diniego o di mancata collaborazione per la realizzazione delle attività di monitoraggio potranno essere oggetto di seria valutazione per la Società e considerate al pari di un inadempimento negoziale conformemente alle disposizioni dell'art. 7 che segue.

6. APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO.

6.1 Il Direttivo di Mack & Schuhle Italia S.p.A. ha approvato il presente Codice di Condotta dei Fornitori e ne promuove l'adozione, adoperandosi al fine di favorirne il recepimento del presente Codice di Condotta dei Fornitori.

6.2 Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è soggetto a revisione periodica qualora le normative nazionali e

MACK & SCHÜHLE

ITALIA

internazionali, cui si fa riferimento in qualità di best practice, siano soggette a cambiamenti o interpretazioni giurisprudenziali o comunque qualora ve ne sia la necessità.

7. GESTIONE DEI CASI DI NON CONFORMITÀ.

7.1 In caso di non conformità con le disposizioni del Codice, i fornitori sono tenuti a implementare le azioni necessarie all'adeguamento delle proprie attività e operazioni.

7.2 Mack & Schuhle Italia S.p.A. si riserva in qualunque momento il diritto di interrompere e/o terminare la relazione commerciale nei confronti del destinatario non conforme, oltre che a richiedere il risarcimento dei danni ove ve ne siano i presupposti, nel caso di:

- grave o reiterata violazione del Codice;
- mancata implementazione di un piano di miglioramento e/o mancato rispetto delle modalità e tempistiche eventualmente concordate;
- diniego o mancata collaborazione alla realizzazione delle attività di monitoraggio, segnalate nella sezione cinque (5) del documento.

8. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI.

8.1 La Società incoraggia l'uso consapevole dei canali di comunicazione aperti per la ricezione di eventuali richieste d'informazioni e l'invio di segnalazioni in buona fede inerenti presunte o accertate violazioni delle disposizioni del Codice. Per qualsiasi richiesta di informazioni in relazione al Codice, inclusa la sua interpretazione e applicazione, è possibile contattare i referenti della Società direttamente coinvolti nella gestione della relazione commerciale in essere.

8.2 Per qualsiasi segnalazione inerente una eventuale presunta e/o accertata violazione del Codice è possibile utilizzare i seguenti recapiti di posta elettronica ordinaria info@mus.it o certificata latentiawinery@pec.it.

8.3 La Società si impegna a trattare ogni segnalazione ricevuta con confidenzialità, riservatezza e senza alcuna forma di ritorsione. Tale principio generale non preclude né limita gli eventuali obblighi di denuncia che dovessero emergere a seguito delle segnalazioni, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o di altre authority competenti.

Ragione sociale fornitore			
DATA	NOMINATIVO	FUNZIONE RICOPERTA IN AZIENDA	FIRMA